

N. \_\_\_\_\_ di Repertorio del

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANNI NOVE, A FAVORE DI \_\_\_\_\_, DEL BENE IMMOBILE DENOMINATO "EX BAR PORTAGIALLA", SITUATO ALL'INTERNO DEL PARCO DI SAN GIULIANO.**

Il COMUNE DI VENEZIA, con sede legale in Venezia, Ca' Farsetti San Marco n. 4136, Codice Fiscale e Partita Iva 00339370272, rappresentato dal Dirigente del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Area Economia e Finanza, \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, giusto incarico del \_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- il Comune di Venezia è proprietario del bene immobile denominato "ex Bar Portagialla" ricadente all'interno del Parco di S. Giuliano, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Venezia;
- detto immobile si trova all'interno dell'area censita al Catasto Terreni alla Sezione Mestre, Foglio 144, Mappale 457;
- la struttura si sviluppa in un corpo centrale costituito da una tensostruttura in alluminio e telo appoggiata al terreno, una piattaforma in legno esterna ad uso plateatico, un chiosco/bar in legno e un blocco servizi igienici con corpo separato, comprensiva di un'area pertinenziale a verde, il tutto in scadente stato di conservazione.

**Premesso inoltre che:**

- il mantenimento della struttura è compatibile con le previsioni urbanistiche vigenti che classificano il Parco di San Giuliano come "Verde Urbano Attrezzato" (art. 47 delle norme tecniche speciali d'attuazione della Variante al PRG per la Terraferma), dove sono liberamente ammesse, tra l'altro, strutture per la ristorazione e pubblici esercizi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 29/06/2023 è stato autorizzato il mantenimento a tempo indeterminato della struttura commerciale denominata "ex Bar Portagialla" situata nel Parco di San Giuliano, autorizzata con Permesso di Costruire temporaneo PG 2015/204517 (ID 1443235).

**Considerato che:**

- l'Amministrazione Comunale ha avviato un'indagine esplorativa finalizzata alla ricezione di un progetto di gestione previa riqualificazione della struttura da adibire ad attività commerciale denominata "ex Bar Portagialla", situata nel Parco di San Giuliano, comprensivo dei piani economico finanziario e di gestione dell'immobile;
- l'Avviso era indirizzato ai soggetti economici come individuati, per semplificazione e analogia di situazioni, dall'art. 65 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in possesso dei requisiti morali e professionali.

**Visto** il Regolamento per la Gestione dei Beni Immobili del Comune di Venezia.

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 29/06/2023.

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale \_\_\_\_\_

C o n c e d e

**a** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, nel prosieguo indicata come  
*concessionaria*, rappresentata da \_\_\_\_\_, che interviene al  
presente atto in qualità di Rappresentante Legale, il bene immobile  
denominato "ex Bar Portagialla", ricadente all'interno del Parco di S. Giuliano  
costituito da un manufatto edilizio principale con dehors, da un blocco servizi  
igienici con corpo separato e da un'area pertinenziale a verde, all'interno della  
quale è presente un chiosco a supporto del corpo principale, come meglio  
identificato nell'allegato elaborato che forma parte sostanziale e integrante del  
presente atto (All. n. 1), alle condizioni e modalità esposte nel presente  
disciplinare di convenzione.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento concessorio, a tutti gli effetti  
di legge, la concessionaria viene immessa nel possesso del bene concesso in  
uso e ne assume la custodia.

**Art. 1 - Rinvio alle premesse**

Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e  
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Art. 2 - Uso dei beni**

Lo spazio viene concesso per essere destinato ad uso commerciale con  
somministrazione di alimenti e bevande a servizio della cittadinanza.

Il numero di persone che possono accedere al locale non dovrà superare il

massimo consentito stabilito dalle norme vigenti in materia di sicurezza.

Ogni altra destinazione diversa dall'uso succitato è causa di risoluzione per inadempienza.

### **Art. 3 - Durata**

La convenzione del bene ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento in oggetto.

Gli aspetti di carattere economico (pagamento del canone concessorio) avranno decorrenza a partire dall'agibilità degli immobili.

E' escluso il tacito rinnovo.

### **Art. 4 - Stato di consistenza e presa in consegna**

L'unità immobiliare viene assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni occorrenti per l'uso, senza che la presente costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Venezia e di altri Enti Pubblici.

L'approvazione con delibera di Giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la riqualificazione della struttura commerciale ad uso somministrazione di alimenti e bevande, comprensivo di tutti i pareri espressi da parte degli enti interni ed esterni al Comune di Venezia (comprensivi del parere sulla paesaggistica e di quello dell'ULSS per la somministrazione di alimenti), acquisiti autonomamente da parte dell'affidatario, costituisce titolo edilizio.

### **Art. 5 - Oneri a carico della concessionaria nella realizzazione dei lavori**

La concessionaria dovrà avviare l'attività entro 360 giorni dalla stipula della

presente convenzione e comunque successivamente alla trasmissione del Certificato di regolare esecuzione al Settore competente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, pena la decadenza dell'assegnazione, salvo proroghe dovute a giustificato motivo da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Dalla sottoscrizione della presente convenzione decorre il termine di 90 giorni utili per la presentazione agli uffici competenti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, del progetto di fattibilità tecnico economica per il recupero degli immobili esistenti, sottoscritto dal soggetto concessionario e dal tecnico abilitato a sottoscrivere il progetto, che verrà sottoposto ad approvazione con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale. Non è richiesta la validazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

Dall'approvazione della richiamata delibera di Giunta Comunale, riprenderanno a decorrere i termini così come qui di seguito indicati:

- a) presentazione del progetto esecutivo al Settore competente entro il termine di 60 giorni dall'esecutività della delibera di Giunta Comunale;
- b) affidamento dei lavori entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo;
- c) realizzazione degli interventi, comprensivi della redazione del Certificato di regolare esecuzione entro il termine di 150 giorni dall'affidamento dei lavori. I lavori dovranno essere svolti da impresa dotata di idonea qualificazione documentata con SOA per l'importo e categoria dei lavori, da presentare assieme al progetto di fattibilità tecnico economica.

Qualora la Giunta Comunale non approvi il progetto, viene data comunicazione alla concessionaria con le osservazioni e rilievi formulati; la

concessionaria ha tempo 60 giorni dalla comunicazione per adeguare il progetto alle osservazioni e rilievi o, in alternativa, recedere dalla convenzione.

L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere all'attuazione del progetto a seguito di rivalutazione delle esigenze e/o della destinazione dell'immobile o dell'area.

Qualora l'Amministrazione Comunale non approvi il progetto, anche a seguito degli adeguamenti ai rilievi formulati, o nel caso di recesso della concessionaria o nel caso, infine, di decisione di non procedere all'attuazione del progetto a seguito rivalutazione delle esigenze e/o della destinazione dell'immobile o dell'area, sarà disposta la risoluzione del contratto e corrisposto alla concessionaria recedente a integrale indennizzo e tacitazione di qualsiasi pretesa riferita alla procedura oggetto del presente avviso, un importo forfettario e onnicomprensivo di euro 30.000,00 oltre ad IVA se dovuta.

La concessionaria, in sede di realizzazione degli interventi, dovrà:

- fare riferimento, per quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di appalti;
- acquisire i necessari pareri prescritti per legge;
- redarre la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto;
- espletare le procedure di aggiudicazione dei lavori ed esecuzione dei medesimi;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale gli elaborati as built e le certificazioni/attestazioni di conformità impianti nonché la pratica catastale (che dovrà essere concordata con il Settore competente,

preventivamente al deposito presso il Catasto);

- attivare i sottoservizi e allacci necessari al corretto funzionamento, con intestazione delle utenze;
- trasmettere eventuale certificato di collaudo delle strutture realizzate.

A lavori ultimati verrà redatto, dai competenti uffici comunali in contraddittorio con la concessionaria, un verbale di consistenza; resteranno a carico della stessa le attività e i relativi costi delle necessarie manutenzioni per l'intera durata della convenzione, al fine di assicurare, alla scadenza della stessa, che l'immobile e gli impianti risultino in buono stato di conservazione e funzionamento.

Resteranno inoltre a carico della concessionaria le competenze del datore di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08.

I lavori oggetto di convenzione, concordati con gli uffici competenti, rimarranno a beneficio dell'Amministrazione senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale stessa.

#### **Art. 6 - Oneri a carico della concessionaria nell'utilizzo del bene**

Per l'inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande la concessionaria dovrà presentare, tramite il portale SUAP di [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) del Comune di Venezia, apposita SCIA telematica comprendente anche l'intervento di notifica igienico sanitaria verso l'Azienda ULSS 3 Serenissima – SIAN.

L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetto alle norme di cui alla L. R. 29/2007 e del vigente Regolamento Comunale per le attività di somministrazione alimenti e bevande approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26 luglio 2018, con particolare riferimento ai

requisiti strutturali, ai criteri di qualità nonché al possesso dei requisiti morali e professionali.

Ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previsto ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento approvato con D.C. n. 34/2018, dovrà essere garantito il punteggio minimo richiesto pari a 170 punti.

La concessionaria, in sede di utilizzo del bene immobile dovrà:

- munirsi di ogni autorizzazione eventualmente necessaria per l'esercizio dell'attività;
- rispettare le normative vigenti per la gestione del locale;
- saranno in capo alla concessionaria tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati alla concessionaria;
- provvedere alla sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto edilizio comprensivo degli spazi accessori e pertinenziali a verde;
- non installare gli apparecchi (i cc.dd. videogiochi) di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con il R. D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché apparecchi da intrattenimento come slot machine e Video Lottery Terminal (VLT);
- in sede di sottoscrizione della presente convenzione, la concessionaria consegna al Comune di Venezia, a garanzia della realizzazione delle opere edili e impiantistiche indicate nel progetto architettonico, una



fidejussione bancaria emessa da primario istituto bancario o polizza fideiussoria emessa da primaria compagnia assicurativa a prima richiesta e con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale per un importo pari al valore delle opere, da mantenere valida fino al loro collaudo;

- dare esecuzione al progetto presentato ed assentito in sede di Avviso pubblico, consistente nella riqualificazione, a cura della concessionaria, della struttura commerciale ad uso somministrazione di alimenti e bevande a servizio della cittadinanza, costituita dal manufatto edilizio principale con dehors, da un blocco servizi igienici con corpo separato e dall'area pertinenziale a verde;
- al fine di garantire la massima fruizione del servizio da parte dell'utenza la concessionaria dovrà garantire l'apertura del servizio per almeno 270 giorni all'anno e, nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, dovrà assicurare il servizio ristoro/bar durante i giorni di maggior affluenza. Di norma gli orari di apertura saranno (salvo condizioni di palesi avversità meteorologiche):
  - dal 1° novembre al 31 marzo dalle ore 10 alle ore 17 (ed anche oltre in caso di buona affluenza di pubblico al parco);
  - dal 1° aprile al 31 ottobre dalle ore 9 alle ore 19 (ed anche oltre in caso di buona affluenza di pubblico al parco).
- dare conto all'Amministrazione Comunale delle attività svolte attraverso rendicontazione da presentarsi con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno.

La concessionaria assume ogni e qualsiasi rischio di costruzione, gestione e

domanda. E' esclusa quindi qualsiasi revisione della presente convenzione per qualsiasi evento, anche straordinario e imprevedibile, che determini l'eventuale alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.

### **Art. 7 – Divieti**

E' fatto divieto alla concessionaria:

1. sub-concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, e/o anche in via occasionale, lo spazio assegnato;
2. apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
3. adibire gli spazi concessi o parte di essi a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare gli apparecchi (i cc.dd. videogiochi) di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con il R. D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché apparecchi da intrattenimento come slot machine e Video Lottery Terminal (VLT);
4. depositare materiali e suppellettili negli spazi comuni, intralciando così le vie di fuga;
5. adibire lo spazio per uso di culto;
6. utilizzare gli spazi per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto Comunale, per attività contrarie al buon costume, al pubblico decoro ed alla pubblica sicurezza;
7. utilizzare gli spazi adibiti ad uso espositivo o a mostre per vendere opere o manufatti di qualsiasi tipo;
8. fumare all'interno degli spazi;
9. mantenere in deposito, in qualsiasi locale dell'edificio comunale, materiale

infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità;

10. effettuare amplificazione sonora non compatibile con il contesto ambientale senza previa autorizzazione del concedente.

#### **Art. 8 - Garanzia degli obblighi contrattuali**

La concessionaria consegna, alla sottoscrizione del presente contratto, al Comune di Venezia, a garanzia della realizzazione delle opere edili e impiantistiche indicate nel progetto architettonico, una fidejussione bancaria emessa da primario istituto bancario o polizza fideiussoria emessa da primaria compagnia assicurativa a prima richiesta e con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale per un importo pari al valore delle opere, da mantenere valida fino al loro collaudo.

L'invalidità od inefficacia, totale o parziale e per qualsiasi ragione, della garanzia fideiussoria produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto di comodato.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9 - Recesso della concessionaria**

La concessionaria ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data della comunicazione.

#### **Art. 10 - Canone concessorio**

Il canone concessorio per l'uso dei suddetti spazi è stabilito in € \_\_\_\_\_ annui, da corrispondere in 2 rate anticipate, entro il trenta dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

### **Art. 11 - Consumi ed oneri**

E' a carico della concessionaria il pagamento dei consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati alla concessionaria.

Sono altresì a carico della concessionaria tutti gli oneri inerenti il godimento del bene.

### **Art. 12 - Aggiornamenti**

Il canone concessorio indicato al precedente art. 9 viene annualmente aggiornato dall'inizio della seconda annualità nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati riferito al mese di aprile dell'anno corrente.

### **Art. 13 - Versamenti**

I versamenti sono effettuati a mezzo bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale: Intesa San Paolo, Codice IBAN IT07Z0306902126100000046021, specificando nella causale la dicitura che verrà comunicata con apposita nota contabile dal Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili.

In caso di omesso o ritardato pagamento del canone alla scadenza indicata, il Comune costituirà automaticamente in mora la concessionaria in ogni caso e qualunque ne sia la causa con facoltà di risolvere il presente contratto a seguito della decadenza dalla convenzione, a danno e spese della concessionaria.

### **Art. 14 - Vincolo di destinazione e divieto di subconcessione**

Il bene immobile concesso in uso è soggetto al vincolo di destinazione e al divieto di subconcessione.

E' vietata qualsiasi variazione, anche parziale, della destinazione d'uso

dell'unità immobiliare concessa in convenzione; la violazione di tale divieto, così come il mancato uso dell'immobile, comporterà la decadenza

#### **Art. 15 - Assicurazione**

Per tutta la durata della convenzione la concessionaria è considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode dello spazio oggetto della presente convenzione, che deve essere mantenuto in buono stato a sua cura e spese.

La concessionaria è responsabile del corretto ed accurato uso del locale che gli viene affidato, comprese le parti comuni, nonché della buona conservazione degli arredi comunali.

Il Comune di Venezia non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà della concessionaria custoditi nell'immobile.

La concessionaria solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che può essere arrecato, per propria responsabilità e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, all'immobile oggetto di convenzione nonché a persone e/o a cose di terzi. La concessionaria altresì risponde per i danni tutti a norma delle disposizioni del Codice Civile.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto è consegnata al Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili, copia della polizza assicurative RC.

#### **Art. 16 – Manutenzioni**

Sono a carico della concessionaria tutti gli interventi di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto edilizio comprensivo degli spazi accessori e pertinenziali a verde.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre alla concessionaria

l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, indicando un termine per adempiervi.

Il Comune potrà altresì prescrivere, qualora riscontri manchevolezze, l'esecuzione di interventi e/o prestazioni ritenuti necessari per il buon andamento della convenzione. E' fatto obbligo alla concessionaria di notificare con urgenza al Comune eventuali carenze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.

E' fatto esplicito divieto alla concessionaria di eseguire interventi di straordinaria manutenzione o modifiche senza il preventivo consenso scritto del Comune di Venezia – Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili. Tutti gli adattamenti e le migliorie apportate, che sono eseguite a spese della concessionaria restano gratuitamente acquisite al Comune di Venezia al termine della convenzione, per qualsiasi motivo questa avvenga, senza che alla concessionaria sia dovuto alcun indennizzo o rimborso spese di qualsiasi natura.

#### **Art. 17 - Restituzione del bene**

La concessionaria si impegna a restituire, alla scadenza della convenzione, il bene nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale degrado d'uso, libero e sgombro da materiali ed eventuali attrezzature installate.

I lavori e le migliorie rimarranno a beneficio dell'Amministrazione al termine della convenzione senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 18 – Controllo**

Il Comune, in qualità di proprietario dell'immobile, potrà effettuare ispezioni periodiche o saltuarie per accertare l'osservanza degli obblighi posti a carico

della concessionaria.

### **Art. 19 – Decadenza e Revoca**

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dalla presente convenzione qualora ravvisasse un uso del bene concesso incompatibile con la sua destinazione o un uso diverso dalle ragioni a base della convenzione stessa o in caso di inosservanza degli obblighi che la concessionaria si assume mediante la sottoscrizione del presente disciplinare di convenzione. In particolare:

- cessazione dell'attività svolta dalla concessionaria per qualsiasi causa o motivo;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel presente avviso e nell'atto di convenzione;
- sub-concessione dell'immobile comunale;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale, determinato dalla concessionaria, fatto salvo il diritto del Comune di Venezia al risarcimento dei danni subiti;
- destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto della convenzione;
- mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- qualora siano adottati provvedimenti dai quali derivi il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione a carico della

concessionaria;

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, non sanato entro 20 giorni dalla contestazione;
- altri gravi inadempimenti da parte della concessionaria;
- mancato avvio dell'attività **entro 360** giorni dalla stipula del provvedimento di convenzione, salvo proroghe dovute a giustificato motivo rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione con preavviso non inferiore a mesi 6 (sei).

L'Amministrazione concedente può revocare la convenzione senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore della concessionaria di gestione ed uso dello spazio.

#### **Art. 20 – Domicilio**

A tutti gli effetti della presente convenzione la concessionaria dichiara di essere domiciliata in \_\_\_\_\_ e che l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare ogni comunicazione è : \_\_\_\_\_

In caso di variazioni del domicilio dichiarato la concessionaria da notizia al Comune di Venezia – Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili tramite posta elettronica certificata all'indirizzo patrimonio@pec.comune.venezia.it.

#### **Art. 21 - Registrazione e oneri vari**

Il contratto di convenzione è sottoposto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro proporzionale del 2% sull'importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai



sensi di legge; le suddette spese di registrazione sono in carico alla concessionaria.

Sono a carico della concessionaria tutte le altre spese inerenti e conseguenti la convenzione, ivi compresi i diritti di segreteria; la convenzione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto

#### **Art. 22 – Rinvio**

Per quanto espressamente non contemplato nel presente disciplinare di convenzione si rimanda alle vigenti disposizioni normative in materia di concessioni, nonché al Regolamento per la Gestione dei beni immobili del Comune di Venezia.

#### **Art. 23 - Controversie**

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di convenzione di bene pubblico insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue

2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

L'Amministrazione Comunale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Per il Comune di Venezia,

il Dirigente del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili

arch. Luca Barison

\_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_

il Rappresentante Legale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Venezia,

Allegato n. 1: Elaborato grafico

Allegato n. 2: Progetto